



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Bellun)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione
seduta

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina dei contratti: approvazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di maggio alle ore 18:30 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta Noventa Ornella nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, Pucci Francesco

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
Noventa Ornella	P	Maccagnan Michela	P
Faoro Federico	P	D'Agostini Ilenia	P
Largo Corinna	P	Riga Enrico	A
Mastel Aline	P	Campigotto Mauro	P
Poletti Renzo	P	Possamai Roberto	P
Resenterra Mariuccia	P	Da Rugna Guido	P
Tollardo Silvano	P		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

GIRARDINI ERIC

PRESENTE

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco. Introduce brevemente la proposta.

Segretario Comunale. Illustra la proposta di deliberazione.

Vista la proposta di deliberazione nr. 28 del 02/05/2019 ad oggetto " Regolamento comunale per la disciplina dei contratti: approvazione", allegata alla presente e ritenuto di approvarla.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

Voti palesi favorevoli unanimi.

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta di deliberazione nr. 28 del 02/05/2019 ad oggetto " Regolamento comunale per la disciplina dei contratti: approvazione", allegata alla presente.

La seduta è tolta alle ore 19:09.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Noventa Ornella

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
Pucci Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza III Novembre,16
32033 Lamon
cod. fiscale 00204380257

Tel.04397941
Fax 0439794234
lamon@feltrino.bl.it

pec:lamon@postemailcertificata.it
www.comunelamon.gov.it

Allegato “A”

COMUNE DI LAMON

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune di Lamon, strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, comma sesto, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo della Costituzione e degli artt. 3, comma 4. e 7. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Le norme sovraordinate al presente regolamento, in caso di antinomia, prevalgono sullo stesso senza necessità di espressa abrogazione.
4. Tutti gli importi del presente regolamento si intendono IVA esclusa.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si precisa come segue il significato dei seguenti termini:
- a) "Ente": il Comune di Lamon;
 - b) "ditta": la persona fisica, l'ente pubblico, l'impresa, la società o il soggetto, comunque denominato, contraente con l'Ente a seguito dell'espletamento delle procedure e dell'assunzione dei provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
 - c) "provvedimento a contrarre": la determinazione contenente gli elementi di cui all'art. 192, comma 1., lettere a), b), c) d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
 - d) "contratto": l'accordo tra l'Ente e la ditta per costituire, regolare, modificare o estinguere un rapporto giuridico;
 - e) "responsabile del contratto": il responsabile dell'ufficio competente per materia agli adempimenti connessi al contratto;
 - f) "servizi, forniture, lavori pubblici": i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dall'Ente;
 - g) "alienazione di beni": i contratti di vendita di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente;
 - h) "aggiudicazione": il provvedimento con il quale l'Ente individua la ditta.

ART. 3

CONDIZIONI DEL CONTRATTO

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. È escluso il pagamento degli interessi o la rivalutazione monetaria a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per l'esecuzione del contratto da loro stipulato.
2. Il subappalto è consentito solo nei casi e con i limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti nel tempo.
3. È vietata la cessione del contratto. Non può considerarsi cessione del contratto la semplice trasformazione della denominazione della ditta ovvero il fatto che la ditta, successivamente all'aggiudicazione, venga assorbita da un'altra a seguito di fusione o di cessione di ramo d'azienda.
4. Nell'ambito delle procedure di scelta della ditta e nel contratto, le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento comunale di contabilità, possono genericamente essere richiamate come "*condizioni generali di contratto*".

ART. 4

CONDIZIONI DEI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE

DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI PUBBLICI

1. L'esecuzione dei contratti di servizi, forniture, lavori pubblici è soggetta all'osservanza delle condizioni previste dai rispettivi foglio condizione, capitolati speciali e dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dall'Ente.

ART. 5

CONDIZIONI DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile devono obbligatoriamente contenere:
 - a. la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'Ente;
 - b. il termine entro il quale la prestazione deve essere resa, eventualmente anche frazionata nel tempo;
 - c. il corrispettivo fissato, i termini ed i modi di pagamento;
 - d. le penali dovute dalla ditta nel caso di ritardato adempimento.

TITOLO II

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE AL CONTRATTO

ART. 6

PROVVEDIMENTO A CONTRARRE

1. Il contratto è obbligatoriamente preceduto dal provvedimento a contrarre.
2. L'espletamento delle attività istruttoria, propositiva e preparatoria del contratto, sono di competenza del responsabile del contratto.

ART. 7

FORMA DEI CONTRATTI

1. I contratti sono stipulati in una delle seguenti forme da indicare nel provvedimento a contrarre:
 - a. pubblica amministrativa;
 - b. atto pubblico notarile;
 - c. scrittura privata;
 - d. corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
2. Sono stipulati in forma pubblica amministrativa:
 - a. in modalità elettronica i contratti di appalto o concessione di servizi, forniture e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 40.000;
 - b. le concessioni demaniali di importo pari o superiore a € 40.000;
 - c. i contratti di alienazione di beni mobili (compresa la vendita di lotti boschivi) di importo pari o superiore a € 20.000;
 - d. i contratti di cui alle precedenti lettere a), b), c) di importo inferiore a quello ivi citato, i contratti di cui al comma 3. lettera c) e comma 4. lettera c), laddove il sindaco richieda per iscritto tale forma.
3. Sono stipulati mediante atto pubblico notarile:
 - a. i contratti di donazione;
 - b. i contratti di compravendita di immobili;
 - c. le convenzioni urbanistiche e i piani di recupero.
4. Sono stipulati mediante scrittura privata o corrispondenza secondo l'uso del commercio:
 - a. i contratti di concessione demaniale, appalto o concessione di servizi, forniture e lavori pubblici di importo inferiore a € 40.000;
 - b. le donazioni di beni mobili di modico valore, fissato in un ammontare fino ad € 5.000; in rapporto alle condizioni economiche del donante possono stipularsi con tale modalità anche le donazioni di beni mobili di valore fissato in un ammontare fino ad € 10.000;
 - c. i contratti di locazione e di comodato;

- d. le convenzioni con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, società di importo inferiore a € 40.000;
 - e. i contratti di alienazione di beni mobili (compresa la vendita di lotti boschivi) di importo pari o inferiore a € 20.000.
5. Negli altri casi sopra non specificati, la forma del contratto è quella della scrittura privata salvo diversa disposizione di legge.

ART. 8

MODALITÀ DI STESURA DEI CONTRATTI

- 1. I contratti redatti in forma scritta possono essere stesi su carta o in modalità elettronica.
- 2. Nel caso di contratti stesi su carta, gli stessi devono essere sottoscritti con firma autografa delle parti che stipulano e dell'ufficiale rogante qualora siano redatti in forma pubblica o pubblica amministrativa. La sottoscrizione è apposta su ogni foglio del contratto e dei suoi allegati.
- 3. Nel caso di contratti stesi in modalità elettronica, gli stessi sono sottoscritti dalle parti che stipulano con firma digitale avanzata e con firma digitale avanzata e dell'ufficiale rogante qualora siano redatti in forma pubblica o pubblica amministrativa.
- 4. I contratti di cui al comma 3. sono conservati su supporti idonei conformi alle prescrizioni del d.lgs. 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; nel caso tali contratti siano redatti in forma pubblica amministrativa, gli stessi sono repertoriati nello stesso registro degli atti rogati nella stessa forma e redatti su carta.
- 5. Per i contratti in forma pubblica amministrativa da redigersi in modalità elettronica, nel caso in cui la ditta non sia dotata di firma elettronica avanzata e non intenda dotarsi di tale strumento di sottoscrizione, il segretario comunale acquisisce su carta le firme delle parti e lo sottoscrive successivamente con firma digitale.

ART. 9

DOCUMENTAZIONE E DATA PER LA STIPULAZIONE

- 1. Alla ditta dovrà essere comunicato il termine entro cui dovrà provvedere alla consegna all'Ente della documentazione necessaria per la stipula del contratto; alla ditta dovrà altresì essere comunicato il giorno della stipula del contratto. I citati termini sono di norma indicati nei provvedimenti posti a base della scelta della ditta; nel caso di mancata specificazione alla ditta non potrà essere assegnato un termine inferiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 2. La ditta, salvo giustificati motivi, decade dall'aggiudicazione se non provvede alla consegna dei documenti richiesti ovvero non si presenta per la stipula del contratto nel rispetto dei termini fissati dall'Ente.

ART. 10

STIPULAZIONE CONTRATTI

1. I contratti (comprese le convenzioni tra Enti e tutti gli altri atti aventi natura contrattuale) sono stipulati dal responsabile dell'ufficio, titolare di posizione amministrativa, competente per materia a dare esecuzione al contratto.

ART. 11

SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese connesse e conseguenti alla scelta della ditta e alla stipula del contratto (imposta di bollo, registrazione, trascrizione, voltura, accesso all'ufficio del registro, diritto di rogito, ecc.) sono a carico della stessa, salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente. Nondimeno il capitolato speciale o il bando di gara o la lettera di invito, avuto riguardo anche alla difficoltà di individuare ditte disponibili alla stipula del contratto, può eccezionalmente stabilire che le citate spese siano a carico dell'Ente.
2. Sono a carico dell'Ente le spese derivanti dal contratto di acquisto di beni immobili, ad eccezione dell'INVIM (ove dovuta) che resta a carico della ditta venditrice.
3. La ditta è tenuta al pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 40 legge 8/6/1962, n. 604 e ss.mm. e in conformità alla tabella D della citata legge sia per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa che per quelli stipulati mediante scrittura privata.
4. Il valore del contratto è calcolato:

a) per gli appalti: sull'importo totale pagabile, al netto dell'I.V.A.;

b) per le convenzioni urbanistiche e per i piani di recupero: sull'importo della cauzione che la ditta è chiamata a prestare; nel caso in cui non sia previsto che la ditta debba versare una cauzione, sarà calcolato sul valore delle opere da realizzare come indicato nel progetto o, nel caso in cui tale valore non sia indicato nel progetto, sarà calcolato sul valore delle opere da realizzare asseverato dal progettista o da un libero professionista incaricato a spese della ditta.

ART. 12

ROGITO ATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

1. I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal segretario comunale o da chi lo sostituisce legalmente.

ART. 13

CUSTODIA E GESTIONE DEL CONTRATTO

1. I contratti in forma pubblica amministrativa sono custoditi presso l'unità organizzativa segreteria generale in fascicoli cronologicamente ordinati; i responsabili del contratto provvedono alla custodia dei contratti da loro stipulati nelle forme di cui all'art. 7, comma 1., lettere b), c), d), e).
2. La gestione dinamica del contratto è assicurata dal responsabile del contratto, con particolare riferimento alla vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta, compresa la segnalazione scritta agli uffici eventualmente interessati.

TITOLO III PROCEDURE CONTRATTUALI

ART. 14

RICERCA DEL CONTRAENTE

1. L'Ente nella scelta della ditta si attiene alle specifiche disposizioni normative comunitarie, statali, regionali e dell'Ente.
2. Allo scopo di acquisire dati relativi alle caratteristiche tecniche e ai costi di mercato dell'oggetto della gara, anteriormente alla stessa, potranno essere richieste caratteristiche e preventivi di costo a una o più ditte. Nella richiesta dovrà essere specificato che la stessa non costituisce gara d'appalto e non vincola in alcun modo l'Ente.

ART. 15

PUBBLICITÀ GARE DI APPALTO ED ESITO GARE

1. Il bando di gara per la scelta della ditta mediante procedura aperta è pubblicato, nel rispetto dei termini di legge, all'Albo Pretorio e con le altre forme espressamente previste da specifiche disposizioni normative.
2. Con le modalità di cui al precedente comma è assicurata anche la pubblicità dell'esito delle citate gare di appalto.
3. Allo scopo di assicurare un'adeguata ed economica pubblicità al bando di gara potrà essere data pubblicità allo stesso mediante comunicazione a ditte che operano per la sua diffusione.

ART. 16

AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio, titolare di posizione amministrativa, competente per materia.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.